



NORME IN MATERIA DI ACQUISTI DI VALORE UNITARIO INFERIORE A 40.000 EURO

(approvate dal Consiglio direttivo il 31 gennaio 2017 con deliberazione n. 3)

Art. 1 - Procedure di scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene mediante ricorso a procedure aperte, ristrette, negoziate nonché mediante ogni altra procedura prevista dalla legislazione vigente.
2. Le procedure di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa di settore come integrata dalle presenti norme.
3. Le operazioni di aggiudicazione devono essere verbalizzate con apposito atto a cui vanno allegate le offerte ricevute.
4. L'aggiudicazione è adottata con apposito provvedimento dirigenziale.
5. L'acquisto di forniture di beni e servizi con affidamento diretto alle società *in house* è disciplinato dal Codice. L'acquisto di beni e servizi tramite l'utilizzo di convenzioni stipulate da soggetti rappresentativi del sistema universitario (*CRUI e Fondazione CRUI, CoDAU*) è possibile in via diretta ove opportunamente motivato sotto il profilo della convenienza, opportunità e ragionevolezza nonché se risultano rispettate, dai predetti soggetti, le norme pubbliche in materia di acquisti.
6. Nel caso in cui venga proposto l'affidamento della fornitura all'operatore economico uscente, ovvero si richieda allo stesso la formulazione di un preventivo, è richiesta una motivazione più stringente che attesti e/o comprovi almeno anche quanto segue:
 - a) la regolarità nelle precedenti forniture (*esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti ecc.*);
 - b) la documentata competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione; la sussistenza di tale circostanza può essere attestata dal responsabile unico del procedimento;
 - c) eventualmente: il mancato ricevimento di preventivi da parte di altri operatori economici precedentemente contattati.

Art. 2 – Limiti di importo

1. È possibile acquistare beni e servizi di valore, anche stimato, inferiore a 1.000 euro, oltre IVA, previa acquisizione del preventivo di un solo operatore (salvo casi specifici opportunamente decisi dal dirigente o funzionario competente per gli acquisti, in relazione alla qualità, al prezzo, alla standardizzazione e alla ripetitività del bene o servizio da acquistare e sentito il soggetto richiedente l'acquisto), fermo restando il rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, ragionevolezza e programmazione e il ricorso, ove possibile, al mercato elettronico pubblico. Anche alla luce di quanto previsto dal comma 502 dell'art. 1 della [L. 208/2015](#), non è necessario il decreto a contrarre ma sono sufficienti i documenti amministrativi interni di richiesta e di successivo acquisto, opportunamente motivati. In ogni caso, ove si tratta di acquisto di beni e servizi di natura informatica e di connettività, questi sono scelti secondo gli strumenti pubblici di e-procurement (Consip, Mepa, Start).

2. L'acquisto di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore a 40.000

euro, oltre IVA, è disciplinato come segue:

- a) gli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, oltre IVA, sono effettuati – in linea di massima e salvo casi specifici opportunamente decisi dal dirigente o funzionario competente per gli acquisti, in relazione alla qualità, alla standardizzazione e al prezzo del bene o servizio da acquistare e sentito il richiedente l'acquisto – previa consultazione di due o più operatori economici (sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei), scelti secondo gli strumenti pubblici di e-procurement (Consip, Mepa, Start);
- b) gli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 10.000 euro e comunque inferiori a 40.000 euro, oltre IVA, sono effettuati - in linea di massima e salvo casi specifici opportunamente decisi dal dirigente o funzionario competente per gli acquisti, in relazione alla qualità, alla standardizzazione e al prezzo del bene o servizio da acquistare e sentito il richiedente l'acquisto - previa consultazione di almeno cinque operatori economici (sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei), scelti secondo gli strumenti pubblici di e-procurement (Consip, Mepa, Start).

Art. 3 – Rimborsi

1. Al fine di assicurare la necessaria ed indispensabile fluidità e rapidità delle procedure amministrative della Scuola in materia di acquisti di modico valore, i professori, i ricercatori, gli assegnisti e gli altri collaboratori alla ricerca della Scuola possono effettuare direttamente, in via eccezionale, l'acquisto dei seguenti beni e servizi alle condizioni di seguito indicate, con successivo rimborso:

- a) beni e servizi che possono essere acquistati:
 - a.1) servizio di editing/revisione linguistica e di pubblicazione su riviste specializzate, nonché attività direttamente connesse;
 - a.2) materiale bibliografico durante lo svolgimento di proprie missioni per finalità di ricerca, nonché gli eventuali servizi di riproduzione e rilegatura da effettuarsi in loco, purché si precisi nel documento di acquisto che è destinato alla Scuola;
- b) condizioni per procedere all'acquisto e al successivo rimborso:
 - b.1) i beni e i servizi da acquistare devono essere pertinenti alle rispettive attività di studio e ricerca;
 - b.2) il richiedente deve preventivamente indicare i motivi che giustificano l'acquisto diretto;
 - b.3) deve sussistere la relativa copertura finanziaria;
 - b.4.) l'acquisto deve essere autorizzato dal titolare dei relativi fondi (se diverso dal richiedente) e dal Dirigente o funzionario competente per gli acquisti;
 - b.5.) la spesa deve essere adeguatamente documentata.